

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo dell'Ucraina e il Governo della Repubblica di San Marino

qui di seguito "le Parti Contraenti",

desiderosi di intensificare la cooperazione economica a vantaggio di entrambi gli Stati,

animati dall'intenzione di creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di investitori di uno Stato nel territorio dell'altro Stato, e

consapevoli che la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, secondo il presente Accordo, stimolano le iniziative imprenditoriali in questo campo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito in connessione ad attività economiche da parte di un investitore di una Parte Contraente nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. Il termine comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà quali ipoteche, pegni, vincoli e diritti analoghi;

- b) quote, azioni e obbligazioni di società, ovvero ogni altra forma di partecipazione societaria;
- c) crediti finanziari o diritti a prestazioni aventi valore economico associati ad un investimento;
- d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, marchi, brevetti, disegni industriali, processi tecnici, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento associati ad un investimento;
- e) ogni diritto previsto per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione a norma di legge, ivi comprese le concessioni per prospezione, estrazione, coltivazione o sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Ogni alterazione della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) per "persona fisica" si intende:

- per l'Ucraina, ogni persona fisica che abbia la cittadinanza dell'Ucraina conformemente alle sue leggi e accordi internazionali;

- per la Repubblica di San Marino, ogni persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato conformemente alle sue leggi, ovvero ogni persona fisica che risieda stabilmente in quello Stato.

b) per "persona giuridica" si intende ogni organizzazione registrata o costituita, o diversamente organizzata conformemente alle leggi di una delle Parti Contraenti, tra cui società, associazioni, società di persone, società per azioni, filiali, ecc..

3. Per "redditi" si intendono le somme che un investitore ricava da attività di investimento, in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, azioni, dividendi, canoni o compensi.

4. Per "territorio" si intende il territorio sul quale ciascuna delle Parti Contraenti esercita la propria sovranità, nonché le zone marine e sottomarine sulle quali ciascuna delle Parti Contraenti esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente onde effettuare investimenti nel suo territorio nazionale e autorizza tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti godono pienamente e in ogni momento di protezione e sicurezza nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Trattamento di nazione più favorita

1. Ciascuna delle Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o di investitori di Stati terzi.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorda agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto attiene alla gestione, al mantenimento, all'uso, al godimento o alla cessione dei loro investimenti, un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a investitori di Stati terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non vanno interpretate nel senso di comportare l'obbligo per una delle Parti Contraenti di estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i vantaggi di trattamenti, preferenze o privilegi che la prima Parte Contraente può estendere in virtù:
 - a) di un'unione doganale o di un'area di libero scambio, o di un'unione monetaria o di altro analogo accordo internazionale finalizzato alla costituzione di tali unioni o istituzioni, ovvero di altre forme di cooperazione regionale di cui una delle Parti Contraenti è o può diventare Parte;
 - b) di un accordo o convenzione internazionale esclusivamente o principalmente in materia di imposizione fiscale.

Articolo 4

Risarcimento di perdite o danni

1. Qualora gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, sommossa o altro avvenimento simile nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente accorda loro un trattamento, in termini di restituzione, indennizzo, compenso o altro risarcimento, non meno favorevole di quello che detta Parte Contraente accorda ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che, qualora si verifichi uno degli eventi di cui a detto paragrafo, subiscono perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di:

- (a) requisizione delle proprietà da parte delle sue forze o autorità;
- (b) distruzione delle proprietà da parte delle sue forze o autorità non causata da un'azione di combattimento ovvero non obbligata dalla necessità della situazione

hanno diritto ad un risarcimento giusto e adeguato delle perdite o dei danni subiti durante il periodo della requisizione o a seguito della distruzione delle proprietà. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta liberamente convertibile, senza indebito ritardo.

Articolo 5

Esproprio

1. Gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sono soggetti a nazionalizzazione, esproprio o a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per finalità pubbliche. L'esproprio sarà effettuato conformemente alla legislazione in vigore degli Stati, su base non discriminatoria, e sarà accompagnato da disposizioni che prevedano un risarcimento immediato, adeguato ed effettivo. Tale risarcimento dovrà essere uguale al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui sia stata resa nota pubblicamente la decisione di esproprio, dovrà comprendere gli interessi (LIBOR) calcolati dalla data dell'esproprio, dovrà essere effettuato senza ritardi, dovrà essere

effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta liberamente convertibile.

2. L'investitore colpito dall'esproprio ha diritto ad un'immediata revisione del suo caso da parte dell'autorità giudiziaria o altra autorità indipendente dell'altra Parte Contraente conformemente alla legislazione nazionale in vigore, nonché ad una valutazione del proprio investimento conformemente ai principi di cui al presente Articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano anche quando una Parte Contraente espropria i beni di una società registrata o costituita secondo la legislazione vigente in una parte qualsiasi del proprio territorio e della quale investitori dell'altra Parte Contraente detengano quote azionarie.

Articolo 6

Trasferimenti

1. Le Parti Contraenti garantiscono il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti e ai redditi. I trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, senza restrizioni, né indebito ritardo. Tali trasferimenti comprendo in particolare, ma non esclusivamente:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale per mantenere o incrementare un investimento;
- b) profitti, interessi, dividendi ed altri redditi correnti;
- c) fondi per il rimborso di prestiti;
- d) canoni o altri compensi;
- e) ricavi dalla vendita o liquidazione dell'investimento;
- f) le remunerazioni di persone fisiche soggette alla legislazione nazionale in vigore della Parte Contraente nella quale sono stati effettuati gli investimenti.

2. Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio sono i tassi ufficiali effettivi per le transazioni correnti alla data del trasferimento, salvo diverso accordo.

Articolo 7

Surroga

1. Qualora una Parte Contraente o un suo ente designato effettui un pagamento ai propri investitori in virtù di una garanzia fornita ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconosce:

(a) la surroga, ai sensi della legge ovvero ai sensi di una transazione giuridica in quel Paese, di ogni diritto dell'investitore concernente detto investimento alla prima Parte Contraente o al suo ente designato;

(b) che la prima Parte Contraente o il suo ente designato ha diritto in virtù della surroga di esercitare e far valere i diritti di quell'investitore e che la stessa si assume gli obblighi connessi a detto investimento.

2. I diritti surrogati non possono eccedere i diritti originari dell'investitore.

Articolo 8

Composizione delle controversie in materia di investimenti

tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente in merito ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente è risolta in via amichevole tra le parti alla controversia.

2. Qualora la controversia tra l'investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente non possa essere risolta nel suddetto modo entro un periodo di sei mesi, l'investitore ha diritto di sottoporre il caso:

a) al Tribunale competente della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento;

b) ad un arbitro o ad un'apposita corte internazionale di arbitrato istituita ai sensi del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Le Parti alla controversia possono convenire per iscritto di modificare tali Norme. Il lodo arbitrale è definitivo e vincolante per entrambe le Parti alla controversia

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (ICSID), tenuto conto delle disposizioni applicabili della Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra gli Stati e i Cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington D.C. il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito alla Convenzione.

Articolo 9

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte possibilmente mediante consultazione o negoziazione.
2. Se la controversia non può essere così risolta entro sei mesi, su richiesta di una delle Parti Contraenti sarà sottoposta ad un Tribunale Arbitrale conformemente alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun singolo caso, nel seguente modo. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri così nominati designeranno un cittadino di un Stato terzo, il quale, su approvazione delle due Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito il "Presidente"). Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.
4. Qualora, entro i termini specificati nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, si potrà richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Se il Presidente della Corte è cittadino di una delle Parti Contraenti, o impossibilitato ad espletare l'incarico per altro motivo, dovrà provvedervi il Vice-Presidente. Se anche il Vice-Presidente della Corte è cittadino di una delle Parti Contraenti, o impossibilitato ad espletare l'incarico per altro motivo, sarà invitato a provvedere alle nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza dei voti. La decisione è vincolante per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese relative al proprio arbitro e ai propri rappresentanti nelle procedure arbitrali. I costi relativi al Presidente saranno sostenuti in uguale misura da entrambe le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale può tuttavia decidere una

più alta proporzione dei costi a carico di una delle due Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilisce la propria procedura.

Articolo 10

Applicazione di altre disposizioni e impegni speciali

1. Laddove una questione sia disciplinata contemporaneamente dal presente Accordo e da un altro accordo internazionale cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, nulla nel presente Accordo vieta alle Parti Contraenti o ai loro investitori che possiedano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di trarre vantaggio dalle disposizioni più favorevoli al proprio caso.
2. Qualora il trattamento che una Parte Contraente accorda agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente alla propria legislazione nazionale o ad altre specifiche disposizioni contrattuali, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, è accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 11

Applicazione del presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie sorte in relazione agli investimenti di un investitore di una Parte Contraente nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'espletamento delle procedure intergovernative richieste dalle proprie leggi per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni e si rinnova automaticamente di anno in anno fino a quando una delle Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto, con sei mesi di anticipo, la propria intenzione di denunciare l'Accordo.

3. Per gli investimenti effettuati prima della denuncia del presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo di dieci anni dalla data della denuncia.

IN FEDE di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.


FATTO, in due originali, a Kiev, il 13 gennaio 2006, nelle lingue ucraina, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevale il testo inglese.

**PER IL GOVERNO
DELL'UCRAINA**



ARSENIJ YATSENIUK

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO**



CLAUDIO FELICI